

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -  
Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di  
ricongiungimento per i genitori - Disciplina degli artt. 29, comma 1,  
lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della  
"vivenza a carico" - Necessità - Nozione.

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e  
29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore,  
richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo "status"  
di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico",  
che si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle  
proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e risulti accertato  
che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito  
dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che,  
sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli  
essere il familiare più idoneo allo scopo.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv.  
662263 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**24488**

**2021**